

**Bruxelles, 24 gennaio 2020  
(OR. en)**

**7142/15  
DCL 1**

**VISA 101  
COLAC 29**

**DECLASSIFICAZIONE<sup>1</sup>**

---

del documento: ST 7142/15 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 12 marzo 2015

nuovo status: Pubblico

---

Oggetto: Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

---

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

---

<sup>1</sup> Documento declassificato dalla Commissione europea il 16 gennaio 2020.



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 marzo 2015  
(OR. en)

7142/15

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

VISA 101  
COLAC 29

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	11 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 119 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 119 final.

All.: COM(2015) 119 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 11.3.2015  
COM(2015) 119 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù**

DECLASSIFIED

**RELAZIONE****1. INTRODUZIONE****1.1. Contesto**

Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>2</sup> elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Detto regolamento si applica in tutti gli Stati membri, ad eccezione dell'Irlanda e del Regno Unito, e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup> ha modificato il regolamento (CE) n. 539/2001 spostando 19 paesi nell'allegato II, che elenca i paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto. Tali paesi sono: Colombia, Dominica, Grenada, Kiribati, Isole Marshall, Micronesia, Nauru, Palau, Perù, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Samoa, Isole Salomone, Timor Leste, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Emirati arabi uniti e Vanuatu. La menzione di ciascuno di questi paesi nell'allegato II è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui "[l]e esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea".

Il 17 luglio 2014 la Commissione ha presentato una raccomandazione al Consiglio relativa all'avvio di negoziati su accordi di esenzione dal visto con 17 dei richiamati paesi, ossia tutti tranne la Colombia e il Perù. Ai sensi del considerando 5 del regolamento (UE) n. 509/2014 e della dichiarazione comune formulata al momento dell'adozione, la Colombia e il Perù sono soggetti a una procedura specifica che richiede un'ulteriore valutazione del rispetto dei criteri pertinenti prima che la Commissione possa presentare al Consiglio una raccomandazione di decisione che autorizzi l'avvio di negoziati su accordi di esenzione dall'obbligo del visto con questi due paesi. Tale valutazione è stata pubblicata nelle relazioni adottate dalla Commissione il 29 ottobre 2014<sup>4</sup>. Le relazioni sono state discusse in seno alla commissione LIBE del Parlamento europeo il 5 novembre 2014 e nell'ambito del gruppo "Visti" del Consiglio il 21 novembre 2014. Le valutazioni sono state ricevute positivamente sia dalla commissione che dal gruppo, sebbene siano state espresse preoccupazioni relative alla necessità di garantire che il regime di esenzione dal visto sia collegato al rilascio di passaporti biometrici in entrambi i paesi e a un miglioramento della cooperazione sul rimpatrio di migranti irregolari.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>4</sup> COM(2014) 663 final per il Perù e COM(2014) 665 final per la Colombia.

In seguito alla valutazione positiva espressa sul rispetto dei criteri pertinenti da parte della Colombia e del Perù, la Commissione raccomanda ora al Consiglio di autorizzarla ad avviare negoziati su accordi di esenzione dal visto con entrambi i paesi.

La disposizione giuridica secondo cui l'esenzione dall'obbligo del visto è subordinata alla conclusione di accordi tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù mira soprattutto a tutelare efficacemente il principio di reciprocità per quanto riguarda l'esenzione dal visto. Gli accordi tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù dovranno integrare pienamente il principio di reciprocità inserendo l'inosservanza di tale principio tra i motivi di sospensione o di denuncia.

Poiché con regolamento (UE) n. 509/2014 è stato stabilito il principio dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini della Colombia e del Perù, la Commissione, essendo persuasa che i due paesi rispettino i criteri per la revoca dell'obbligo del visto, intende ora garantirne l'efficacia pratica presentando al Consiglio una raccomandazione che la autorizzi ad avviare negoziati per la conclusione di accordi bilaterali di esenzione dal visto tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù.

## **1.2. Le direttive di negoziato**

Gli accordi con la Colombia e il Perù ricalcheranno i precedenti costituiti dai vigenti accordi dell'UE in materia di esenzione dal visto, in particolare quelli con Antigua e Barbuda<sup>5</sup>, le Bahamas<sup>6</sup>, le Barbados<sup>7</sup>, Mauritius<sup>8</sup>, Saint Kitts e Nevis<sup>9</sup> e le Seychelles<sup>10</sup>, nonché dagli accordi di esenzione dal visto con gli altri 17 paesi spostati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 dal regolamento (UE) n. 509/2014.

Gli accordi dovranno prevedere e determinare il periodo di soggiorno autorizzato in esenzione dal visto, tenuto conto dell'esistenza dello spazio Schengen senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle persone. Ciascun accordo dovrà prevedere la revoca dell'obbligo del visto solo per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L'ammissione e l'immigrazione non saranno disciplinate.

In sostanza, gli accordi dovranno confermare la revoca da parte dell'Unione europea dell'obbligo del visto per i cittadini colombiani e peruviani e la revoca da parte della Colombia e del Perù dell'obbligo del visto per i cittadini di tutti gli Stati membri.

Gli accordi dovranno definire le categorie di cittadini che beneficiano dell'esenzione dal visto, segnatamente i titolari di passaporto ordinario e i titolari di passaporto diplomatico, di servizio, ufficiale e speciale. Dovranno altresì definire la finalità del viaggio (quali turismo o affari) a cui si applica l'esenzione dal visto.

---

<sup>5</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

<sup>6</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 24.

<sup>7</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 10.

<sup>8</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 17.

<sup>9</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 38.

<sup>10</sup> GU L 169 del 30.6.2009, pag. 31.

Inoltre, gli accordi dovranno tenere conto anche della situazione degli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'*acquis* di Schengen. Fintanto che detti Stati non fanno parte dello spazio Schengen senza frontiere interne, l'esenzione dal visto dovrà conferire il diritto di soggiornare nel territorio di ciascuno di essi per un periodo fino a 90 giorni, indipendentemente dalla durata calcolata per l'intero spazio Schengen.

## **2. SCOPO E BASE GIURIDICA**

La presente raccomandazione è presentata al Consiglio affinché autorizzi la Commissione a negoziare con la Colombia e il Perù accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata, contenenti diritti e obblighi chiari e univoci, giuridicamente vincolanti, che garantiscano la revoca dell'obbligo del visto per i cittadini degli Stati membri, e per i cittadini della Colombia e del Perù, che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni.

Il regolamento (CE) n. 539/2001 si basa sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La negoziazione di accordi di esenzione dal visto con paesi terzi rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

L'Unione dovrà esercitare la sua competenza esclusiva al fine di concludere accordi globali con la Colombia e il Perù in materia di esenzione reciproca dal visto. Tali accordi dovranno prevalere sugli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri e la Colombia e il Perù, nella misura in cui gli accordi bilaterali abbiano il medesimo oggetto degli accordi dell'Unione.

## **3. APPLICABILITÀ AI PAESI ASSOCIATI**

L'Unione non è competente a concludere con la Colombia e il Perù accordi di esenzione dal visto che vincolino i quattro paesi associati all'attuazione dell'*acquis* di Schengen, compresa la politica comune dei visti.

Per garantire un approccio comune nei confronti della Colombia e del Perù sulle questioni disciplinate dagli accordi, è auspicabile che le parti degli accordi tra l'Unione e la Colombia e il Perù alleghino una dichiarazione comune sull'opportunità per la Colombia e il Perù, da un lato, e per l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, di concludere accordi bilaterali distinti in materia di esenzione dal visto, le cui disposizioni dovrebbero essere allineate a quelle degli accordi tra l'Unione e la Colombia e il Perù.

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e la Colombia e il Perù**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione formulata dalla Commissione europea in seguito alla sua valutazione positiva riguardo al soddisfacimento, da parte della Colombia e del Perù, dei criteri stabiliti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup> ha spostato dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio<sup>12</sup> le menzioni della Colombia e del Perù.
- (2) Le menzioni tali paesi sono corredate da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) La Commissione ha espresso una valutazione positiva sul soddisfacimento, da parte della Colombia e del Perù, dei criteri stabiliti in vista del negoziato di accordi di esenzione dal visto tra l'Unione europea ed entrambi i paesi.
- (4) È opportuno avviare negoziati per la conclusione di tali accordi con la Colombia e il Perù,

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>12</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

**RESTREINT UE**

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, accordi di esenzione dal visto con la Colombia e il Perù.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano in allegato.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Visti" del Consiglio.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

DECLASSIFIED